



Provincia di Barletta Andria Trani

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI**

**Approvato con Delibera Consiglio Provinciale
N. 18 del 19 Aprile 2023**



Provincia di Barletta Andria Trani

Sommario

Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Definizione	3
Articolo 3 - Beneficiari	3
Articolo 4 – Forme di Patrocinio Provinciale	4
Articolo 5 – Procedura per la concessione patrocini	4
Articolo 6 – Concessione del patrocinio	5
Articolo 7 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni	5
Articolo 8 – Utilizzo dello stemma	5
Articolo 9 - Gonfalone	5
Articolo 10 - Sanzioni	6
Articolo 11 – Disposizioni finali	6



Provincia di Barletta Andria Trani

Articolo 1 - Finalità

1. La Provincia Barletta Andria Trani stabilisce, con il presente regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente per la realizzazione di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio provinciale.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'uso del Gonfalone.

Articolo 2 - Definizione

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Ente ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative che abbiano una ricaduta per il territorio o la comunità provinciale.
2. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l'Amministrazione Provinciale e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
5. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano fine di lucro.
6. Il patrocinio è concesso per iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
 - siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.
7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto di particolare rilievo istituzionale.

Articolo 3 - Beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
 - a) Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
 - b) Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al relativo Registro Nazionale e Regionale;



Provincia di Barletta Andria Trani

- c) Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni di carattere culturali, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- d) Università, istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- e) Soggetti di chiara fama e prestigio in ambito sociale, culturale e scientifico.

Articolo 4 – Forme di Patrocinio Provinciale

1. Il Patrocinio Provinciale si intende sempre a titolo gratuito.
2. Tuttavia, nel caso in cui le finalità dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio costituisca motivo di particolare interesse per la collettività e qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la concessione del patrocinio può prevedere, ad insindacabile giudizio dell'organo concedente, l'utilizzo gratuito di immobili ed attrezzature provinciali, nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione.

Articolo 5 – Procedura per la concessione patrocini

1. L'istanza deve essere presentata per via telematica telematicamente, esclusivamente nella forma e nei modi indicati sul sito della Provincia Barletta Andria Trani.
2. La domanda di patrocinio deve essere inoltrata al Presidente della Provincia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, previo caricamento dell'istanza e della relativa documentazione sulla pagina dedicata nel sito web della Provincia.
3. La richiesta deve essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente il patrocinio e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa e, in particolare:
 - a) denominazione, luogo e data di svolgimento della manifestazione;
 - b) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione proponente o copia dell'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Italiana se trattasi di soggetti privati;
 - c) relazione descrittiva della manifestazione/iniziativa/evento;
 - d) programma dettagliato;
 - e) motivazioni ed obiettivi;
 - f) bozza del materiale da utilizzare per la promozione della manifestazione/iniziativa/evento;
 - g) copia documento di identità del legale rappresentante dell'associazione/ente ed ecc.;
4. Alla richiesta deve sempre essere allegata copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Ente o associazione che ha presentato richiesta.
5. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.



Provincia di Barletta Andria Trani

6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Provincia, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
7. Le istanze di patrocinio vengono assegnate all'Ufficio di Presidenza che cura l'istruttoria.

Articolo 6 – Concessione del patrocinio

1. Il Presidente concede il patrocinio con proprio atto o da chi legalmente lo sostituisce, previa istruttoria dell'Ufficio di Presidenza.
2. Fatte salve le prescrizioni del comma 2 del precedente articolo 4, la concessione del patrocinio non comporta per la Provincia né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa, né l'esonero da tributi e tariffe, fatte salve eventuali agevolazioni previste di legge o dai regolamenti di disciplina dei singoli tributi.

Articolo 7 – Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazione o iniziative:
 - a) comportanti spese dirette o indirette a carico dell'Amministrazione Provinciale;
 - b) promosse da soggetti politici o sindacali;
 - c) che risultino lesive dell'immagine dell'Amministrazione Provinciale;
 - d) che abbiano fini di lucro;
 - e) non coincidenti con le finalità istituzionali della Provincia Barletta Andria Trani.
2. Il patrocinio, in ragione della sua stessa natura, non costituisce in alcun modo e sotto nessuna forma uno strumento di sponsorizzazione di attività e iniziative.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Provinciale di revocare il patrocinio concesso qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento patrocinato possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine della Provincia Barletta Andria Trani.

Articolo 8 – Utilizzo dello stemma

1. Il soggetto patrocinato ha l'obbligo di rendere noto il patrocinio della Provincia Barletta Andria Trani apponendo sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell'iniziativa lo stemma della Provincia unitamente alla dicitura "con il patrocinio della Provincia Barletta Andria Trani".
2. Lo stemma da utilizzare è solamente quello fornito dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 9 - Gonfalone

1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo rettangolare e recante lo stemma dell'Ente, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta in metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica Italiana.



Provincia di Barletta Andria Trani

2. La Provincia fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative.
3. Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l'uso del Gonfalone sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.

Articolo 10 - Sanzioni

1. La Provincia può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e del provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di adozione.